

TRIBUNALE MILANO

3 MAGGIO 1988

PRESIDENTE: VITTORIO

ESTENSORE: SINISCALCHI

PARTI: GALLISAY

(Avv. Boneschi, Oltolina)

SEGISA

(Avv. Trifirò)

Lavoro giornalistico • Rapporto di pubblico impiego • Incompatibilità.

È facoltà dell'ente pubblico, e non dell'editore datore di lavoro, eccepire l'esistenza di una incompatibilità fra il lavoro prestato alle sue dipendenze e l'attività svolta presso privati.

Lavoro giornalistico • Subordinazione • Elementi distintivi.

Perché sussista subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico è necessario il requisito di carattere generale della messa a disposizione dell'energia lavorativa a favore dell'impresa, descritto nel contratto di categoria laddove sono delineate due distinte figure professionali (il giornalista di redazione (art. 1) ed il collaboratore dipendente (art. 2); rapportando le circostanze di fatto acquisite alle definizioni di cui al contratto collettivo è possibile rilevare se sussistano tutti gli elementi descritti nella declaratoria contrattuale.

Con ricorso al Pretore di Milano del 26 maggio 1986 la signora Maria Evelina Farné Gallisay conveniva in giudizio la S.p.A. Segisa (società editrice de « Il Giorno ») per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico con essa intercorso (ed il conseguente pagamento di differenze di retribuzioni).

Dal ricorso emerge la seguente esposizione dei fatti:

1) l'attrice, giornalista professionista, aveva iniziato a collaborare con il quotidiano « Il Giorno » edito dalla Segisa S.p.A. nel mese di novembre 1980 su richiesta dell'allora vice direttore e critico teatrale Dr. Ugo Ronfani, espletando la propria attività prevalentemente nell'ambito della pagina degli spettacoli (si era anche occupata di recensione di libri e curava, fino al 1983, una rubrica fissa settimanale di erboristeria);

2) tale collaborazione si era sempre svolta con notevole intensità in quanto l'attrice forniva una media di 10/15 articoli al mese (con punte di 25 e 35 pezzi);

3) la ricorrente frequentava, seppur irregolarmente, la redazione per prendere visione del calendario teatrale e dei comunicati stampa e per ricevere gli incarichi; essa teneva tuttavia prevalentemente contatti telefonici con il Dr. Ronfani perché la scelta dello spettacolo da recensire era sempre fatta da questi o dal capo-servizio; doveva rendersi reperibile e mantenersi a disposizione in ordine alle esigenze della pagina degli spettacoli;

4) la sua posizione lavorativa era nota da anni all'interno dell'azienda convenuta tant'è che, con nota del 27 ottobre 1982, l'allora direttore responsabile del quotidiano (Dr. Zucconi) definiva la ricorrente « Vice » del critico teatrale titolare.

La Farné chiedeva quindi al Pretore di dichiarare che il rapporto di lavoro giornalistico intercorso con la S.p.A. Segisa, fin dal novembre 1980, era di natura subordinata ai sensi dell'art. 2 CCNL del settore giornalistico (collaboratore fisso) e conseguentemente condannare la Segisa S.p.A. a corrisponderle l'importo di L. 7.082.340 a titolo di differenze retributive già maturate (oltre rivalutazione ed interessi) nonché di ordinare l'inquadramento formale della stessa come lavoratrice subordinata.

Si costituiva tempestivamente in giudizio la S.p.A. Segisa eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione e chiedendo il rigetto delle domande proposte che contestava anche nel merito.

Questi i rilievi in fatto:

1) la ricorrente, dipendente della Regione Lombardia, aveva chiesto al Dr. Ugo Ronfani (Vice-direttore de « Il

Giorno ») di cui era stata alunna presso la scuola di giornalismo, di poter scrivere qualche pezzo per il giornale;

2) il Dr. Ronfani le propose di redigere articoli relativi alle manifestazioni teatrali « minori » occupandosi invece direttamente e personalmente delle manifestazioni di maggior rilievo;

3) la Farné non aveva obbligo di inviare gli articoli (che le venivano retribuiti solo se pubblicati); non aveva contatti con la redazione del giornale; non aveva mai ricevuto alcuna istruzione dal responsabile della redazione spettacoli; non si fermava in redazione a scrivere i pezzi; non aveva neppure obblighi di orario o di reperibilità ed il rapporto era sorto proprio come lavoro autonomo stante anche l'incompatibilità dovuta alla contemporanea sussistenza del rapporto di lavoro con la Regione Lombardia.

Il Pretore, dopo aver assunto alcuni testi, rigettava il ricorso proposto con la sentenza n. 1019 del 13 maggio 1987.

Rileva il primo giudice che la ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza della continuità, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio, requisiti necessari per poter ritenere sussistente il rapporto di collaborazione giornalistica di tipo subordinato.

Osserva il Pretore che, dalle testimonianze raccolte, era emerso che la Farné aveva avuto la possibilità di redigere critiche teatrali grazie al suo rapporto di conoscenza personale con il Dr. Ronfani (tant'è che dopo il « ridimensionamento » di questi essa era stata di fatto estromessa dal lavoro nelle recensioni teatrali). La collaborazione fornita dalla ricorrente era di necessità limitata in quanto essa aveva un rapporto di lavoro subordinato con la Regione Lombardia, e di questo si era sempre preoccupato il Ronfani assegnandole il lavoro in relazione alle sue ore di tempo libero.

Avverso la sentenza interpone appello la Farné Gallisay rilevando che il Pretore aveva esaminato in maniera non adeguata i fatti dedotti ignorando gli elementi probatori in atti ed evidenziando aspetti secondari del rapporto di lavoro ed altri addirittura smentiti dalla documentazione in atti.

In diritto, il Pretore non aveva esaminato la norma di cui all'art. 2 del CCNL.

La ricorrente rileva innanzitutto che il rapporto con la Regione Lombardia non poteva influire sulla qualificazione del rapporto dedotto; che essa aveva sempre svolto un'intensa attività giornalistica anche prima di collaborare con « Il Giorno »; che la sua collaborazione non riguardava affatto lavori « minori »; che la sua collaborazione era continuativa e sistematica (come attestava la copiosa documentazione prodotta); che aveva in concreto la responsabilità di un servizio in quanto si occupava delle recensioni agli spettacoli teatrali; che la circolare del 28 marzo 1982 del Direttore Zucconi (peraltro non contestata dalla convenuta) evidenziava l'esistenza del vincolo di subordinazione in quanto parificava la Farné agli altri « vice » e questi venivano tutti sottoposti alle direttive dei superiori gerarchici.

Le stesse deposizioni testimoniali, infine, a giudizio dell'appellante, documentavano il suo inserimento nell'organizzazione aziendale e la presenza dei requisiti di cui all'art. 2 CCNL per l'attività espletata.

La S.p.A. Segisa si costituisce chiedendo la conferma della decisione impugnata e riproponendo le osservazioni svolte in primo grado riguardo alla natura del rapporto di lavoro.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Rileva preliminarmente il Collegio che oggetto della causa è la controversa natura giuridica del rapporto di lavoro giornalistico intercorso, a far tempo dal novembre 1980, tra la Farné Gallisay e la S.p.A. Segisa nonché le conseguenti differenze retributive richieste dall'attrice.

Non è invece materia litigiosa, nel presente giudizio, l'impugnazione dell'asserito licenziamento di fatto della Farné Gallisay in relazione alla quale né la S.p.A. Segisa ha accettato in primo grado il contraddittorio (art. 101 cod. proc. civ.) né il Pretore ha autorizzato la relativa estensione della domanda (ex art. 420, comma 1, cod. proc. civ.).

In ordine ai fatti sottoposti all'esame del Collegio, si osserva in primo luogo che è pacifico in causa che l'appellante è dipendente della Regione Lombardia e che ha sempre svolto tale attività parallelamente a quella di giornalista professionista. Questa circostanza, a parere dell'appellata società, dovrebbe impe-

dire l'accoglimento della domanda proposta dalla Farné Gallisay in quanto dallo *status* di pubblico dipendente consegue la incompatibilità con altri impegni privati stante il tassativo divieto contenuto nel T.U. 10 gennaio 1957, n. 49.

Assume cioè la Soc. Segisa che l'appellante chiede la tutela di un rapporto *contra legem* che essa società non aveva potuto porre in essere proprio a causa dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in regione.

Tali rilievi non sono fondati.

Si osserva innanzitutto che è una facoltà dell'ente pubblico eccipere l'esistenza di una incompatibilità fra il lavoro prestato alle sue dipendenze e l'attività svolta presso privati: ciò emerge chiaramente dalle disposizioni normative chiamate dalla S.p.A. Segisa.

La stessa normativa in esame puntualizza che tale facoltà, tuttavia, può essere esercitata solo quando vi siano effettivamente due rapporti di lavoro, quando cioè il pubblico dipendente sia stato formalmente inquadrato come lavoratore subordinato presso un datore di lavoro privato.

E soltanto in questo caso è fatto carico al dipendente, quando gli venga richiesto di operare la scelta fra le due attività.

Solo nel caso in cui, nel termine assegnato dalla legge, non intervenga nessuna decisione, l'ente pubblico potrà applicare la sanzione della decadenza dall'impiego sostituendosi così coattivamente alla volontà del dipendente. In ogni caso non potrà evidentemente incidere sul rapporto di lavoro privato, ma esclusivamente su quello di tipo pubblicistico.

Utilizzando tali principi normativi, è evidente, che nel caso di specie, non essendo intervenuta una formale assunzione presso la S.p.A. Segisa, non si poteva pretendere dalla Farné una scelta fra i due lavori, né la Regione poteva applicare la sanzione della decadenza, non sussistendone i presupposti. Tutto ciò peraltro non è essenziale poiché non del rapporto di pubblico impiego si controverte, ma del riconoscimento di un rapporto di lavoro privato.

L'esistenza delle norme sopra richiamate infatti, non impedisce affatto in via preventiva al dipendente pubblico di stipulare un altro rapporto di lavoro su-

bordinato ed è comunque un problema che riguarda l'ente pubblico e non il datore di lavoro privato.

Quest'ultimo quindi non può invocare la situazione di incompatibilità rispetto ad un altro rapporto, per sottrarsi agli obblighi posti dalla legge a suo carico. Va comunque osservato che la legge regionale citata dall'appellata società non comporta affatto un tassativo ed inderogabile divieto ad intrattenere altri rapporti di lavoro: l'art. 37, comma 2, l.r. 25 novembre 1973, n. 49 prevede infatti una apposita eccezione per i dipendenti dell'Ufficio-Stampa cui appartiene l'appellante (v. documentazione prodotta all'udienza odierna).

Dall'esame della documentazione in atti è poi emerso che la Farné Gallisay era stata espressamente autorizzata dalla Regione a contrarre rapporti di collaborazione giornalistica continuativa e che la stessa, fin dal periodo in cui frequentava la scuola di giornalismo, aveva informato il datore di lavoro pubblico degli altri impegni assunti.

L'appellante quindi, per quanto concerne il rapporto con la Regione, ha osservato interamente la disciplina vigente. Ciò posto, e passando al merito, occorre esaminare le concrete modalità di svolgimento delle due attività svolte dalla Farné Gallisay per stabilire se il lavoro in Regione pregiudicava di fatto il regolare svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato con « Il Giorno ».

Va a tal proposito rilevato che la appellante ha ottenuto di osservare, in Regione, particolari orari di lavoro per poter adempiere agli obblighi inerenti l'attività giornalistica espletata (v. docum. in atti: lettera del 19 novembre 1980).

La Farné Gallisay quindi, per poter svolgere diligentemente le due attività lavorative, ha dovuto modificare l'orario di lavoro in Regione.

Ciò da un lato consente di inferire che è stato il rapporto di pubblico impiego a subire condizionamenti per la contemporanea sussistenza di un rapporto privato, e non viceversa, e dall'altro evidenzia che l'attività giornalistica era rilevante e non poteva certo essere svolta nei « ritagli » di tempo libero.

Su tali problemi, il Ronfani, sentito come testimone, ha affermato che chiedeva alla Farné Gallisay anche interven- ti in conferenze stampa « compatibil-

mente con le altre attività di lavoro della stessa » e cioè non con l'occupazione in Regione (come assume l'appellata società) bensì con quelle attività che l'appellante svolgeva proprio per il giornale (rubrica-recensioni di spettacoli teatrali-interviste-cronaca). È del resto sintomatico l'uso del plurale (« attività svolte ») ed il contesto in cui è inserita tale frase (il teste stava descrivendo i criteri di distribuzione del lavoro fra lui e la Farné).

La deposizione del resto non ha senso alcuno se si pretende di riferirla ad altre attività di lavoro della Farné esterne al giornale: è provato infatti che l'appellante aveva solo l'occupazione in Regione.

Il Ronfani avrebbe quantomeno usato il termine attività al singolare se intendeva far riferimento a quest'ultima.

Conforta tale interpretazione la lettura della deposizione del teste Porro il quale ha espressamente affermato che mai la Farné Gallisay omise di fare recensioni per motivi di natura personale. Risulta quindi acquisito che il lavoro prestato in Regione non ha ostacolato, neppure in via di fatto, la parallela attività di giornalista, perché quest'ultima non fosse affatto « residuale ».

A questo punto quindi occorre esaminare le modalità di svolgimento in concreto del rapporto di collaborazione giornalistica per poterne stabilire la natura giuridica.

La società appellata ha in proposito osservato, richiamando la recente giurisprudenza della Suprema Corte, che comunque il rapporto di collaborazione della Farné non era caratterizzato dal vincolo della subordinazione da intendersi come vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d'opera al potere direttivo del datore di lavoro.

Osserva al riguardo il Collegio che la stessa giurisprudenza della Suprema Corte non ha mancato di sottolineare la particolarità con cui il requisito della subordinazione si manifesta nel rapporto di lavoro dei giornalisti.

Si è affermato infatti che benché in ogni caso si tratta della tipologia della subordinazione descritta nelle norme di cui all'art. 2094 cod. civ., indubbiamente nel lavoro giornalistico sono riscontrabili peculiarità dovute principalmente, alla natura squisitamente intellettuale dell'attività alle particolarità dell'os-

servanza dell'orario di lavoro ed infine ai vincoli che sono posti dalla legge per l'esercizio dell'attività giornalistica.

Perché sussista subordinazione nel rapporto di lavoro giornalistico è necessario, secondo la Corte di Cassazione, il requisito della messa a disposizione dell'energia lavorativa a favore dell'impresa (Cass. 3 giugno 1985, n. 3309, in *Mass. Foro it.*, 1985). È evidente quindi che la nozione di subordinazione di carattere generale, cui fa riferimento nelle sue difese la S.p.A. Segisa, va poi ricondotta alla specificità del rapporto.

Il contenuto specifico della subordinazione giornalistica è descritto nel contratto di categoria, ove sono delineate due distinte figure professionali: il giornalista di redazione (art. 1) ed il collaboratore dipendente (art. 2).

Il rapporto di lavoro della Farné Gallisay va dunque esaminato in riferimento alla fattispecie contrattuale rivendicata: il rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del contratto.

Va premesso peraltro che l'appellante non è un principiante della professione, come sostiene la Soc. Segisa, e neppure una alunna del Dr. Ronfani, come sembra sostenere il Pretore.

Dalla documentazione in atti emerge l'ampiezza della sua produzione, per la quale ha anche ricevuto dei premi, nonché il superamento di vari traguardi professionali all'esito dei quali si è iscritta all'albo dei giornalisti professionisti.

La deposizione del Ronfani evidenzia poocche fu lo stesso Ronfani ad offrirle il posto di vice-critico teatrale de « Il Giorno » e non la Farné a cercarlo.

Questo posto, che era vacante, è previsto negli organici dei giornali minori (il Ronfani è molto chiaro al riguardo e la sua deposizione è confermata dal teste Porro) e non è figura creata dal Ronfani per dare lavoro alla Farné.

Il Ronfani ha precisato che alla appellante venne richiesto un periodo di prova che superò positivamente anche a giudizio dell'allora direttore Zucconi e che la Farné aveva sempre lavorato anche con il consenso del capo-servizio (Porro).

Le affermazioni di questo teste sono attendibili in quanto confermate dalla documentazione in atti (v. nota Zucconi del 27 ottobre 1982) e dagli altri testimoni.

Né si può inficiare la sua deposizione sostenendo che egli era intenzionato ad aiutare la Farné ad entrare come dipendente presso « Il Giorno » e che l'attività dell'appellante era legata alla sua permanenza nel giornale.

Dopo le dimissioni del Ronfani dalla carica di vice-direttore ed il suo « ridimensionamento », essa non ebbe affatto minor lavoro.

L'esame della copiosa documentazione in atti consente di rilevare che anzi la sua produzione fu di ancora maggior rilievo ed i suoi articoli più evidenti ed estesi (v. recensioni 13 maggio 1985-24 ottobre 1985-16 maggio 1985-19 aprile 1986-3 maggio 1986-10 maggio 1986-15 maggio 1986-10 giugno 1986).

La Farné passò cioè a recensire spettacoli più importanti e ad avere maggiori spazi sul giornale benché il nuovo direttore (Rizzo) avesse già dato la direttiva di ridurre la pagina riservata alla critica teatrale.

Quanto all'attività svolta (fra il 1980 ed il 1986) per il giornale è emerso che la Farné non solo si occupava di critica teatrale, ma aveva tenuto una rubrica fissa settimanale di Erboristeria ed un'altra di teatro « 7 giorni a teatro » (fino al 1983, quando tutte le rubriche vennero soppresse per volontà della direzione), era incaricata di fare interviste, di lavori per la cronaca, di partecipare a conferenze stampa.

Tutti i testi sono concordi in merito e vi è ampia documentazione al riguardo (v. doc. 14 e 15 fascicolo appellante articolo 31 ottobre 1981, fascicolo I grado Farné).

L'esame delle copie del giornale prodotte e le note di pagamento permettono di accertare che l'appellante faceva un lavoro quantitativamente rilevante per il giornale (spesso venivano pubblicati più articoli su uno stesso numero) e sicuramente continuativo (in media « Il Giorno » pubblicava 15 articoli della Farné al mese).

Tutti i testi escussi hanno sostenuto che la Farné Gallisay era specificamente addetta al settore di critica teatrale (fatto provato anche dalla documentazione in atti) e che, fino al 1983, curava la rubrica di erboristeria. Inoltre tutti l'hanno indicata come vice-critico teatrale. Tale qualifica le è stata espressamente riconosciuta anche dal direttore Zucconi

in una nota interna (v. doc. n. 4 fascicolo appellante).

Le concrete modalità di svolgimento del lavoro effettuato dall'appellante ed i suoi rapporti con la redazione, sono state ampiamente descritte dai testi, in particolare dal Ronfani (suo diretto superiore) e dal Porro (capo-servizio).

È emerso che la Farné Gallisay veniva incaricata, dal Ronfani o dal Porro, di recensire gli spettacoli « minori » (v. anche deposizione testé Rossi).

Generalmente era il Ronfani che distribuiva le recensioni programmate per la settimana assegnando alla Farné quelle che egli non intendeva fare perché meno prestigiose e non, come ha asserito il Pretore, perché più semplici (v. dep. Rossi). A volte invece era il capo-servizio ad assegnarle gli incarichi di lavoro in quanto la Farné doveva occuparsi anche delle interviste e delle conferenze stampa.

L'esame della deposizione del Porro poi è indicativa della tipologia dei rapporti tra la Farné ed il servizio critiche teatrali. Egli ha precisato infatti che la programmazione del lavoro settimanale era svolta da lui e dal critico responsabile il quale poi doveva assegnare il lavoro al suo vice.

Questo schema di lavoro è proprio quello che emerge dalla già richiamata nota interna del direttore Zucconi (27 ottobre 1982 fascicolo appellante). In tale contesto va pertanto collocato il termine « accordo » ricorrente sia nella deposizione del Porro che in quella del Ronfani, che dunque non va inteso nel senso letterale.

Con questa espressione si vuole evidenziare che, pur essendo diversi ed a volte molto numerosi gli spettacoli teatrali, i responsabili del settore dovevano comunque sempre preventivamente assicurare la « copertura » di quelli più importanti. Cosa che il Ronfani ed il Porro facevano « accordandosi » telefonicamente con la Farné ed ottenendo la « assicurazione » che la stessa si sarebbe accollata quella particolare recensione. Si deve in proposito rilevare che gli spettacoli più rilevanti, quelli che meritavano una recensione, erano seguiti o dal Ronfani o dalla Farné. Le recensioni infatti non venivano mai affidate a collaboratori saltuari (teste Porro).

Ed anche nel periodo estivo il critico

ed il suo vice concordavano il periodo di ferie per poter assicurare la presenza in caso di prime teatrali di rilievo (teste Ronfani). È inoltre emerso che la Farné frequentava la redazione del giornale (benché avesse soprattutto contatti telefonici per consegnare le recensioni, per parlare con il direttore ed inizialmente anche per scrivere gli articoli (v. dep. Rossi e Ronfani).

Non vi è dubbio quindi che la Farné fosse concretamente inserita nella redazione del giornale ed in particolare nel settore critica teatrale e che avesse una funzione ben definita: quella di vice-critico teatrale.

In tale veste le venivano affidati settimanalmente incarichi che ha sempre svolto. Non risulta infatti che abbia trascurato i suoi doveri per motivi di natura personale e se le capitava di « saltare la recensione di una prima » ciò era sempre dovuto al fatto che più spettacoli si erano sovrapposti (v. dep. Porro). E proprio perché gli articoli scritti le erano stati espressamente richiesti dal giornale, ed erano stati programmati previamente dal caposervizio, venivano sempre pubblicati (solo raramente accadeva che non lo fossero per fatti sopravvenuti e di particolare rilievo).

Quanto al compenso, si rileva che le deposizioni di tutti i testi hanno evidenziato che l'appellante era pagata in via forfettaria per ogni pezzo pubblicato.

Le testimonianze invece sono discordi in ordine al pagamento dei pezzi non pubblicati ed ai rimborsi spese (del resto nessuna delle persone escusse si era direttamente occupata della retribuzione della Farné).

Qui soccorre però la documentazione allegata. Dalle note di pagamento emerge che la Farné Gallisay era generalmente retribuita per ogni pezzo pubblicato (soprattutto all'inizio del rapporto); che era però accaduto che il compenso le venisse corrisposto in via forfettaria mensile (v. retribuz. dal maggio 1983 all'aprile 1984); che infine le venivano rimborsate le spese quando si recava fuori Milano (v. nota 31 agosto 1985) e le venivano anche pagati i pezzi non pubblicati (v. nota 31 dicembre 1985).

Tale documentazione conferma ulteriormente quanto deposto dal Ronfani in ordine alla mancata previsione del rimborso spese per il lavoro svolto in cit-

tà, che assorbiva la maggior parte del suo impegno.

Tutto ciò considerato, e rapportando le circostanze di fatto acquisite alle definizioni del collaboratore fisso di cui al contratto collettivo del settore giornalistico, è possibile rilevare che sussistono tutti gli elementi così come descritti nella declaratoria contrattuale. Certamente la Farné ha assicurato una prestazione non occasionale, diretta a soddisfare le esigenze informative del settore di sua competenza costituito dalla critica teatrale; ha operato con vincolo di dipendenza avendo posto sostanzialmente le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro secondo le direttive di quest'ultimo, infine ha avuto la responsabilità di un servizio esattamente nei termini di cui alla citata declaratoria, avendo normalmente e continuamente redatto articoli e commenti di critica teatrale, secondo quanto convenuto, e in aggiunta compilando anche rubriche, quale la rubrica di erboristeria.

Di conseguenza l'appello va accolto e va conseguentemente riformata la sentenza emessa dal Pretore dovendosi riconoscere alla Farné Gallisay la posizione di collaboratore fisso dipendente. Sono pertanto dovute le differenze retributive richieste.

PRETURA MILANO

22 DICEMBRE 1988

ESTENSORE:

CANOSA

PARTI:

DI DONNA

(Avv. Ferrari)

RUSCONI EDITORE

(Avv. Pietrantonì)

FNSI

(Avv. Boneschi)

Lavoro giornalistico • Rifiuto della cooperazione creditoria dell'editore • Rimedi atipici ex art. 700 cod. proc. civ. • Esperibilità.

Il procedimento d'urgenza dell'art. 700 cod. proc. civ. è attivabile contro la mancata cooperazione creditoria del datore di lavoro che si rifiuti di utilizzare un lavoratore giornalista.

Lavoro giornalistico • Assunzione dettata da pressioni « clientelari » • Effetti su svolgimento del rapporto • Ininfluenza.

Le ragioni per cui sia stato costituito un rapporto di lavoro non giornalistico hanno alcun effetto sul suo concreto successivo svolgimento una volta che lo stesso sia stato posto in essere.

Con ricorso in data 28 novembre 1988 Di Donna Gianna ha chiesto che il Pretore « voglia ordinare alla convenuta società di integrare immediatamente la ricorrente nelle mansioni dovutele, secondo la sua qualifica contrattuale, essendo evidente che l'ulteriore ritardo comporta rischi di pregiudizio grave ed irreparabile per la sua condizione professionale attuale e pertanto per la sua professionalità in genere ».

In pratica la ricorrente lamenta di essere stata lasciata da moltissimo tempo inoperosa e senza possibilità di svolgere in concreto la sua attività di giornalista per l'esercizio della quale era stata assunta.

La convenuta Rusconi si è opposta alla domanda.

Il Pretore si è riservato di decidere sulla istanza ex art. 700 cod. proc. civ. all'udienza del 19 dicembre 1988.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Dalla lettura della comparsa di risposta della resistente appare che il motivo pressoché unico del rifiuto dell'azienda di far svolgere alla ricorrente il lavoro di giornalista, per il quale è stata assunta, è il fatto che la Di Donna è stata assunta « solo grazie alle insistenti ripetute pressioni di una personalità politica protrattesi per più anni » (il nome di questa personalità non viene fatto).

Da questo fatto deriverebbe — secondo la difesa della convenuta — una presunta « anomalia » del rapporto che renderebbe al limite impossibile l'affidamento di un lavoro alla ricorrente!

Ritiene il giudicante, allo stato degli atti e riservandosi di approfondire l'esame delle eccezioni sollevate dalla resistente al momento della decisione del merito, che le ragioni per cui sia stato costituito un rapporto di lavoro non abbiano più, una volta che lo stesso sia stato posto in essere, alcun effetto sul suo concreto successivo svolgimento.

Una volta stipulato il contratto di lavoro infatti il lavoratore ha diritto di svolgere l'attività da esso prevista in modo conforme alla legge ed al contratto collettivo, senza che gli possano essere opposti i motivi per i quali l'azienda si sia indotta ad assumerlo. Questi principi valgono anche nel caso di una assunzione dovuta a pressioni politiche o di altro tipo.

L'azienda, una volta che abbia ritenuto conveniente « cedere » a queste pressioni, non può invocare il presunto carattere « clientelare » della avvenuta assunzione per pretendere di fare al prestatore di lavoro, assunto per questa via, un trattamento diverso da quello fatto al lavoratore assunto per via « normale ».

Tutti i lavoratori infatti, una volta assunti, hanno diritto ad essere trattati allo stesso modo ed in particolare a

svolgere il lavoro per il quale sono stati assunti e a ricevere la relativa retribuzione.

Opinare diversamente significherebbe addivenire ad una sorta di « personalizzazione » del rapporto di lavoro e di differenziazione di ogni rapporto dall'altro, caratteristiche entrambe del tutto estranee al sistema vigente di diritto del lavoro.

COOPERAZIONE DEL DATORE DI LAVORO E SUBORDINAZIONE NEL LAVORO GIORNALISTICO

Le due pronunce che si annotano hanno ad oggetto argomenti tra loro distanti, i quali trovano un identico filo conduttore nelle principali peculiarità del rapporto di lavoro giornalistico: la necessità che l'impresa metta a disposizione il sostrato per lo svolgimento della prestazione da un lato, e una certa assenza di vincoli tipici del lavoro subordinato in genere dall'altro.

1. L'ordinanza del Pretore di Milano stimola alcune riflessioni, che vengono qui solo accennate, in attesa della decisione della causa di merito.

Innanzitutto, l'utilizzazione del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. in materia d'inquadramento e mansioni non è fra le più diffuse. Certo è che l'*eventus damni* alla professionalità del prestatore di lavoro in una materia come quella giornalistica balza evidente.

Il problema sarà piuttosto quello della coercibilità di obblighi (se di obblighi si tratta, ma di ciò *infra*) del datore di lavoro alla effettiva adibizione del lavoratore alle sue mansioni.

È un tema che rientra, fino a un certo punto, in quello, più generale della eseguibilità in forma specifica dell'ordine di reintegra ex art. 18 stat. lav. del lavo-

P.Q.M. — Il Pretore, letti gli atti, visto l'art. 700 cod. proc. civ., ritenuta l'urgenza, ordina alla resistente Rusconi editore S.p.A. di far svolgere alla ricorrente un lavoro giornalistico conforme alla sua qualifica contrattuale; rinvia per il merito alla già fissata udienza di discussione.

ratore illegittimamente licenziato: sono noti gli ostacoli all'esecuzione ex art. 612 ss. cod. proc. civ. di obblighi aventi come contenuto un *facere* infungibile (vedi sul punto S. CHIARLONI, *Dal diritto alla retribuzione al diritto di lavorare*, in *RTDPC*, 1978, pp. 1463, n. 2, 1469, nn. 10, 11, e M. GRANDI-G. PERA a cura di, *Commentario breve allo statuto dei lavoratori*, Padova, 1984, p. 81 ss. ove note di richiamo alla dottrina e alla giurisprudenza).

In particolare, poi, si distingue fra obbligo a consentire il rientro in azienda, ed obblighi successivi finalizzati a consentire l'effettuazione della prestazione di lavoro e si va a cozzare, a proposito di questi ultimi, con l'impossibilità di « reperire nella legislazione ordinaria sintomi significativi di una volontà di tutelare l'interesse all'esecuzione della prestazione lavorativa » per le ipotesi di lavoratori sforniti della c.d. stabilità nel posto di lavoro (per es. imprese sotto i limiti dimensionali dell'art. 35 stat. lav.) e con l'impossibilità quindi di inglobare nell'interesse alla reintegra nel posto di lavoro anche quello all'esecuzione della prestazione anche per le altre ipotesi di lavoratori « garantiti » (v. sul punto S. CHIARLONI, *op. cit.*, spec. 1492 ss.; vedi anche M. D'ANTONA, *Reintegrazione nel posto di lavoro*, Padova, 1979, p. 175 ss., A. PROTO PISANI, *Aspetti processuali della reintegrazione nel posto di lavoro*, in *FI*, 1982, V, 117).

La giurisprudenza, dal canto suo, prevalentemente tende a disconoscere la coercibilità degli obblighi successivi in parola (v. Pret. Biella 7 febbraio 1980, in *Riv. giur. lav.*, 1980, II, 393; Pret. Domodossola 14 aprile 1979, in *Riv.*

giur. lav., 1979, II, 683; Pret. Roma 14 marzo 1986, in *Nuovo dir.*, 1986, 657).

Tuttavia in casi in cui sia particolarmente evidente e forte l'interesse del lavoratore all'esercizio effettivo delle mansioni in conseguenza dell'esperienza indispensabile per il miglioramento della propria professionalità la giurisprudenza assume un indirizzo contrario. La Pretura di Padova (17 marzo 1980, in *FI*, 1980, I, 1779) risolve un caso riguardante praticanti giornalisti addirittura nominando esperti in organizzazione aziendale ad ausiliari dell'Ufficiale Giudiziario incaricato di eseguire la sentenza in sostituzione del datore di lavoro per il caso in cui sorgano difficoltà nell'ulteriore quotidiana esecuzione del rapporto. Nello stesso senso v. da ult. Pret. Roma 14 agosto 1982, in *DL*, 1984, II, 66 secondo la quale in una impresa come la RAI la reintegrazione non è realizzata con la ricostituzione solo formale del rapporto.

Non è un caso quindi, che questa tesi trovi spazio e realizzazione proprio in materia di lavoro giornalistico in cui la personalità, l'affermazione personale e l'acquisizione di professionalità e notorietà sono particolarmente legate alla effettività della prestazione del lavoro. Del resto è lo stesso contratto collettivo che in numerosi articoli prevede — a sottolineare l'importanza dell'elemento professionalità nel rapporto di lavoro giornalistico — l'obbligo dell'impresa di ascoltare il parere, anche condizionante, del singolo giornalista che ritenga lesa la propria professionalità, parere reso direttamente, per es. in materia di cessione di articoli o servizi (art. 9), o per il tramite degli organismi sindacali d'azienda (i comitati di redazione), quando il singolo giornalista ritenga pregiudicata la propria funzione professionale (art. 34 comma 9).

Sul tema della creatività insita nella prestazione giornalistica e sui legami fra professionalità e carriera V. per tutti da ult. L. BONESCHI, *Potere editoriale e libertà di manifestazione del pensiero: la professione di giornalista*, in W. TOUTSIN (a cura di), *Le libere professioni in Italia*, Bologna, 1987, pp. 130 e 142 ss.

2. Scarso fondamento sembrano poi rivestire i « motivi » del contratto al fine di legittimare la posizione di stallo nel-

l'utilizzazione del lavoratore posta in essere dall'impresa. In particolare le pressioni politiche che sarebbero state determinanti per l'assunzione del lavoratore potrebbero, tuttalpiù, attenere al momento genetico del rapporto (qualora, ovviamente, provata in giudizio) come motivo illecito determinante l'annullamento del contratto in quanto comune ad entrambe le parti (art. 1345 cod. civ.) sempre che di illiceità potesse parlarsi con riguardo a pressioni politiche in materia di assunzioni; mai come *turpitudinem suam alligata* dall'imprenditore.

Dal quadro lavoristico a quello civilistico: una volta data esecuzione quantomeno col pagamento da parte dell'imprenditore delle retribuzioni al contratto, il rapporto poi non subisce l'influenza di « vizi » di questo genere attinenti al momento genetico.

Maggiori perplessità desta invece l'affermazione (ma è *obiter dictum*) che « tutti i lavoratori una volta assunti hanno diritto di essere trattati allo stesso modo ». Nel contesto della motivazione l'accento sembra posto più che altro sul fatto che a tutti i lavoratori debba essere ugualmente consentito di lavorare. È viceversa molto contestato il fatto che esista un diritto di parità in generale nel diritto del lavoro, ed un corrispondente obbligo in capo al datore. È riconosciuto da dottrina e giurisprudenza (v. in part. L. VENTURA, *Il principio di uguaglianza nel diritto del lavoro*, Milano, 1984) che non esista nel nostro ordinamento altro viatico di un simile dovere che non sia di natura contrattual-collettiva (Cass. 16 marzo 1981, n. 516, in *FI*, 1982, I, 233 con nota di O. MAZZOTTA) o fondato sui principi di correttezza e di buona fede interpretati in chiave solidaristica più che scambistica (sul punto v. da ult. C. ZOLI, *La tutela delle posizioni strumentali del lavoratore*, Milano, 1988, p. 203).

Nel lavoro giornalistico può a questo proposito essere sottolineata utilmente una particolarità che si riannoda al tema della ripartizione dei poteri gestionali all'interno dell'impresa di informazione. Vi sono datori di lavoro che generalmente non sono padroni delle tecniche organizzative gestionali, e il movimento sindacale collettivo dei lavoratori del settore dell'informazione che rivendicano una netta separazione della gestione

economica dell'impresa da quella dell'informazione. Così, seppure l'art. 6 del CCNL del contratto giornalistico afferma il potere del direttore del giornale di decidere le assunzioni è però vero che tale norma che tende a regolare un rapporto *inter alios* (direttore-editore), è quantomai disattesa, ed è supportata esclusivamente dalla forza sindacale interna. Ma l'editore qui la fa propria per lavarsi pilatescamente le mani della posizione di stallo a suo dire imputabile ai direttori. La federazione della stampa è costretta viceversa a prendere atto della realtà: di un potere di fatto esercitato dall'editore più che dal direttore. Sotto questo punto di vista il tema diventerebbe ancor più complesso perché porterebbe a scavare nella reale dimensione dei poteri direttivi dell'imprenditore e sulla natura di impresa « ideologicamente orientata » dell'impresa di informazione.

3. La sentenza del Tribunale di Milano riveste invece maggiore interesse per le riflessioni ivi svolte sulla subordinazione nel lavoro giornalistico. Essa si inserisce in quel filone giurisprudenziale (prevalente) che ricerca negli elementi dell'inserimento, della modalità della retribuzione, e altre volte anche dell'esclusività, del vincolo d'orario, della soggezione alle direttive dell'imprenditore gli indici concreti per un processo di qualificazione della fattispecie. Un processo che nelle più diverse teorie dottrinali si perdeva spesso nelle difficoltà di armonizzare il tipo legale, cioè la fattispecie tipica descritta nell'art. 2094 cod. civ. con il tipo normativo inteso come modo di essere della realtà.

La giurisprudenza si assesta prevalentemente (con qualche eccezione: da ult. Cass. 24 gennaio 1987, n. 685, in *FI*, 1988, I, 220) sul descritto procedimento di qualificazione, che resta necessariamente approssimativo, e, se si vuole, anche largamente discrezionale. Ma tale procedimento segue qui, in materia giornalistica un percorso maggiormente guidato dalle norme del contratto collettivo: in tale contratto, infatti, le c.d. « declaratorie » del contenuto tipico dell'una o dell'altra figura professionale assolvono la duplice funzione di accorpare le mansioni della qualifica e di individuare gli elementi della subordina-

zione. Per esempio la declaratoria del collaboratore fisso (art. 2) e quelle dei pubblicisti definiscono insieme caratteristiche della subordinazione particolare, impegno e vincoli redazionali, e livelli retributivi.

Il contratto collettivo giornalistico, per ragioni storiche che riguardano la diffusa sottoprotezione e insieme la particolare assenza dei vincoli tipici (orario *in primis*) della subordinazione degli altri rapporti, è antesignano di una tendenza, solo di recente sviluppata nel diritto del lavoro in generale, ad abbandonare il procedimento astrattamente qualificatorio per affrontare il problema subordinazione a tutto campo individuando direttamente per legge (es. pony express) o per contratto il minimo di tutele da ricollegare a questo o a quel tipo di lavoro (sul punto v. in particolare M. PEDRAZZOLI, L. MARIUCCI, G. VARDARO, R. DE LUCA TAMAJO, P. ICHINO, Interventi e relazioni al Convegno *Lavoro subordinato e dintorni; comparazioni e prospettive*, Trento 11, 12, 13 febbraio 1988).

Così il contratto collettivo giornalistico nelle sue norme fa discendere dalle diverse intensità di subordinazione, che in qualche modo descrive nelle norme stesse, diverse discipline per il redattore ordinario, per il collaboratore fisso, per il pubblicista in redazione, per il pubblicista esterno, etc.

Il rischio di un tale procedimento che non dà per scontata sempre e comunque la natura subordinata del rapporto è quello, evidentemente di un progressivo appiattirsi delle figure subordinate su quelle autonome. Il rimedio? Sarà di tipo collettivo, nelle mani cioè del sindacato in sede di contrattazione collettiva; il « collettivo » che entra nella fattispecie (ricordando la teoria sviluppata da M. PEDRAZZOLI, in *Democrazia industriale e subordinazione*, Milano, 1985).

PIETRO ZANELLI